

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° 3372  
032101 01 4108 022 000

Roma, 16 aprile 2009

**OGGETTO:** Quesiti inerenti il DM 1/2/1986 e s.m.i. "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili", presentati dall'ing. XXX YYY.

Per opportuna conoscenza, si trasmettono, in allegato, i quesiti inerenti l'applicazione del DM 1/2/1986 e s.m.i. presentati dall'ing. XXX YYY ed i relativi chiarimenti espressi da quest'Area.

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° 2975  
032101.01.4108.022.000

Roma, 09 aprile 2009

**OGGETTO:** Quesiti inerenti il DM 1/2/1986 e s.m.i. "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".

Con riferimento alla nota indicata a margine, si ritiene quanto segue:

- punto 2.1 lett. a la misurazione delle superfici dei compartimenti va effettuata al netto dello spessore delle pareti perimetrali;
- punto 2.1 lett. b.1 le superfici dei corpi scala e dei percorsi di esodo vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
- punto 2.1 lett. b.2 la misurazione delle superfici dei compartimenti deve tenere conto della misura delle superfici delle intercapedini solo qualora la proiezione in pianta di queste ultime sia utilizzata anche per parchare e/o movimentare autoveicoli;
- punto 2.1 lett. b.3 la misurazione delle superfici dei compartimenti deve essere effettuata al lordo dello spessore delle pareti divisorie tra box e posti auto;
- punto 2.1 lett. b.4 le superfici dei locali tecnici e dei ripostigli di servizio vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se le stesse non fanno parte del compartimento considerato;
- punto 2.1 lett. b.5 le superfici delle rampe vanno detratte dal calcolo della superficie del compartimento solo se di "tipo aperto" così come definite al punto 0. del D.M. 1/2/1986 e s.m.i. o se compartimentate rispetto al compartimento considerato;
- punto 2.2 i progetti da presentare al Comando VVF per attività soggette devono possedere i requisiti di cui al punto A.3 dell'Allegato A al D.M. 4/5/98. Non sono ammesse indeterminazioni nelle indicazioni delle misure a corredo degli elaborati grafici. L'utilizzo delle tolleranze dimensionali di cui al D.M. 30/11/83 è consentito solo in fase di riscontro tra quanto previsto in fase progettuale e quanto realizzato;
- punto 2.3 il computo del numero di uscite finalizzato all'applicazione del 2° comma del punto 3.10.4 del DM 1/2/1986 e s.m.i. è da riferirsi alle uscite di piano e non a quelle complessivamente presenti nell'autorimessa. Pertanto, in caso di autorimesse pluripiano, è consentito per ogni piano, che una di esse abbia larghezza di un modulo solo se presenti due o più uscite per ciascun piano: il percorso di esodo fino al luogo sicuro, non deve presentare in ogni caso restringimenti rispetto alla larghezza delle suddette uscite. Si richiama altresì l'attenzione sul punto 1.6.3 dell'allegato IV al D.Lgs. 81/08 che prevede una larghezza minima delle porte di 80 cm.

## Parere del tecnico

### 1. Premessa

Il D.M. in oggetto, emanato oltre 20 anni fa, presenta alcune difficoltà interpretative che si sono accentuate in questi ultimi tempi a fronte di interpretazioni sempre più restrittive da parte di alcuni Comandi Provinciali.

### 2. Ciò premesso si richiede cortesemente di voler fornire un chiarimento sui seguenti argomenti.

#### 2.1 Metodica di calcolo delle superfici nei casi con compartimento unico su più piani sotterranei.

Il punto 3.6.1 del D.M. 01.02.1986, stabilisce, nei vari casi, la massima dimensione ammessa dei compartimenti, senza però chiarire la metodica di calcolo.

Richiamandoci alla definizione di “autorimessa” (punto 0 del D.M.) che recita “area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra autoveicoli con i servizi annessi”, si ritiene, a parere dello scrivente, che la misura da assumere come base per il calcolo dei compartimenti e delle corrispondenti aerazioni siano determinate come segue:

- a) misurando solo le parti comprese all’interno dei muri perimetrali, che sono quindi esclusi fino al loro filo interno
- b) detraendo le superfici:
  - b.1 dei corpi scala e dei relativi percorsi di esodo
  - b.2 degli spazi destinati alle intercapedini di aerazione
  - b.3 delle pareti e/o i setti divisori tra box e/o posti auto
  - b.4 dei locali tecnici ed i ripostigli di servizio
  - b.5 dei piani inclinati della rampa (piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli, punto “0” del D.M. 01.02.1986)

Per le detrazioni degli spazi indicati nei primi b1 - b2 - b3 - b4 non servono particolari motivazioni perché chiaramente estranee alle zone di “... ricovero, sosta e manovra ...”.

Per quanto riguarda la rampa inclinata (punto b.5), la sua esclusione dal calcolo delle superfici trova fondamento proprio nella definizione del D.M. 01.02.1986 che la differenzia in modo preciso (piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli) rispetto a quella dell’autorimessa (ricovero, sosta e manovra).

#### 2.2 Tolleranze ammesse dal D.M. 30.11.83

Nella determinazione della misura delle superfici si ritiene che sui progetti presentati al Comando VVF, che non sono ancora a livello esecutivo, e pertanto presentano un certo grado di indeterminatezza, possa essere applicata la tolleranza del 5% ammessa al punto 5 del D.M. 30.11.1983.

Si rappresenta che tale D.M., oltretutto antecedente alla data di emanazione del D.M. 01.02.1986, è una norma cosiddetta “orizzontale” cioè che è applicabile a tutte le normative specifiche per cui anche al caso in esame.

#### 2.3 Vie di esodo

Il 2° comma dell’art. 3.10.4 (D.M. 01.02.1986) acconsente, nel caso di due o più uscite, che una uscita abbia larghezza non inferiore a 0,6 m.

Nel caso di autorimesse poste su più piani normalmente si prevede, oltre alle necessarie scale da 2 moduli, anche una scala da 1 modulo che serva i vari piani.

È stato sollevato il dubbio, servendo la scala da 1 modulo più piani, che non si sia più in presenza di “una uscita” ma di una pluralità di uscite da 1 modulo.

A parere dello scrivente si ritiene che con il termine “una uscita” (ammessa da 1 modulo) ci si riferisca all’autorimessa nel suo assieme e non al singolo piano.

### 3. Conclusione

Atteso quanto sopra esplicitato si prega cortesemente di voler esprimere un parere circa:

- a) la metodica utilizzata nella misura della superficie (punto 2.1)
- b) l’utilizzo delle tolleranze ammesse (punto 2.2)
- c) l’uso della scala da 1 modulo (punto 2.3).

Ringraziando e restando in attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti.